

**STATUTO GENERALE
DELLA
"UNIONE CONFRATERNITE
DELLA DIOCESI
DI LUGANO"**

Statuto generale dell' "Unione Confraternite della Diocesi di Lugano"

Approvato dal Capitolo dei Priori
del 17 novembre 1996,

*con i cambiamenti votati dal Capitolo dei Priori 20.2.00
e approvati da mons. vescovo il 29.2.00.*

Art. 1.

PERSONALITÀ GIURIDICA.

- 1.1. È costituita l'Associazione ecclesiale privata
"Unione Confraternite della Diocesi di Lugano"
con abbreviazione: **"UCDL"**,
(fino al 1996 la sua denominazione era: "Associazione
Confraternite e Fraternità della Diocesi di Luga-
no: ACFDL),
posta sotto la protezione della Beata Vergine Maria,
di San Carlo Borromeo e di San Gottardo.
- 1.2. Possono essere membri dell' "UCDL" tutte le Con-
fraternite della Diocesi di Lugano che ne fanno for-
malmente richiesta.
- 1.3. Possono aderire all' "UCDL" anche persone (membri
individuali) di ambo i sessi, di età superiore ai sedici
anni, di qualsiasi nazionalità, domiciliati sul territo-
rio della Diocesi di Lugano, e Confratelli e Conso-
relle che hanno dovuto trasferirsi in altri cantoni.

Art. 2.

FINALITÀ DELL' "UCDL".

- 2.1. Essa ha lo scopo di sostenere ed incrementare l'im-
pegno di tutti i suoi membri ad essere vitali e rea-
lizzare il proprio carisma quale **"Cattolico impegna-
to"**.
- 2.2. L' "UCDL" promuove, con attività mirata, il movi-
mento di evangelizzazione di tutte le Confraternite
della Diocesi.
Movimento iniziato nel 1991.

- 2.3. L' "UCDL" si occupa in modo particolare di riattivare le Confraternite della Diocesi in fase di estinzione.
- 2.4. L' "UCDL", su richiesta, promuove l'attività religiosa annua delle Confraternite affiliate.
- 2.5. L' "UCDL" si occupa della redazione e distribuzione del suo periodico ufficiale "**Il Confratello**", linfa di spiritualità indispensabile per la nostra crescita e per una sempre maggiore conoscenza dell' "Unione".
- 2.6. L' "UCDL" invita tutti i Confratelli e Consorelle:
- a dare il posto dovuto alla preghiera, alla meditazione sulla Parola di Dio, alla partecipazione ai Sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione;
 - a partecipare almeno ogni due anni a un corso di esercizi spirituali o ad attività equivalente;
 - a dare testimonianza della propria Fede nell'ambito della propria famiglia, del lavoro, della società pubblica e del tempo libero;
 - a intensificare la comunione fraterna fra tutti i membri della nostra comunità ecclesiale;
 - a praticare l'ospitalità seguendo l'invito del Vangelo.

Art. 3.

**PRESTAZIONI DELL' "UCDL"
ALLE CONFRATERNITE.**

- 3.1. L' "UCDL" è, e rimane, al servizio gratuito delle Confraternite:
- con un servizio di informazione;
 - con un servizio di consulenza (organizzativa e religiosa).

Art. 4. **AUTONOMIA DELLE CONFRATERNITE.**

- 4.1. Ogni Confraternita affiliata mantiene la propria autonomia, sia amministrativa che religiosa.
- 4.2. Ogni Confraternita si gestisce e mantiene la sua valenza religiosa ed operosità osservando i propri "Statuti" e/o "Regole di comportamento religioso del Confratello e della Consorella" tramandati dagli antenati, eventualmente aggiornati alle esigenze odierne, purché siano in armonia con i principi della Chiesa e con le direttive del Vescovo Diocesano.

Art. 5. **ATTIVITÀ ASSEMBLEARI.**

(Nuovo testo votato dall'Assemblea generale, allora denominata Capitolo dei Priori, il 20.2.2000 e approvato da mons. Vescovo il 29.2.2000.)

- 5.1. Si distinguono tre generi di assemblee dell'UCDL :
 - l'Assemblea generale ogni anno;
 - l'Assemblea straordinaria, su richiesta;
 - il Congresso, di regola ogni cinque anni.
- 5.2. I partecipanti alle diverse assemblee, tutti con diritto di espressione e di voto, sono:
 - il Presidente del giorno, che viene nominato all'inizio della seduta, e che può anche non essere un membro dell' "UCDL";
 - i Priori delle Confraternite affiliate: in caso d'impedimento sono invitati a farsi rappresentare da un Confratello;
 - gli altri membri delle Confraternite affiliate;
 - i Membri individuali.

5.3. L'assemblea generale ha luogo, di regola, nell'ultima domenica del mese di febbraio e prevede le seguenti trattande:

- Consuntivo dell'attività religiosa dell'anno precedente;

- Programma di attività religiose dell'anno corrente;

- Consuntivo finanziario dell'anno precedente;

- Preventivo finanziario dell'anno corrente;

- Affiliazione di Confraternite e di membri individuali;

- Dimissioni;

- Eventuali nomine statutarie. Si eleggono:

- il Priore generale,
- i nove membri del Consiglio direttivo,
- i due revisori dei conti e il supplente;

- Eventuali.

5.4. La convocazione dell'Assemblea generale avviene mediante il periodico "Il Confratello" e per lettera normale almeno 14 giorni prima della seduta.

5.5. L'Assemblea straordinaria:
Se per motivi particolari si ritiene necessaria la con-

vocazione di una **Assemblea straordinaria**, si procede, su richiesta alla **Segreteria dell' "UCDL"** da parte:

- del Priore generale,
- dei due terzi del Consiglio direttivo,
- degli Assistenti spirituali, per temi religiosi,
- dei due terzi dell'*Assemblea generale* durante lo svolgimento della seduta.

La richiesta, scritta e motivata, deve essere inoltrata, per lettera raccomandata, alla Segreteria dell' "UCDL" con allegate le firme di tutti i richiedenti.

Il Consiglio direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dalla data della richiesta.

5.6. Il Congresso:

Ha luogo, di regola, ogni cinque anni, con l'accordo del Vescovo Diocesano.

Possono essere convocati congressi straordinari in speciali circostanze. Luogo di svolgimento, data, finalità e programma del Congresso, verranno trattati in una seduta con l'Autorità vescovile.

5.7. Preghiera alle riunioni:

All'inizio di ogni seduta del Consiglio direttivo, dell'*Assemb. gen.* delle Assemblee straordinarie o dei Congressi, viene recitata una preghiera di "**Invocazione allo Spirito Santo**" ed alle loro conclusioni una preghiera di "**Sentimento di gratitudine allo Spirito Santo**".

5.8. Abito confraternale:

È auspicabile indossare l'abito confraternale durante le attività organizzate dalle Confraternite della Diocesi o dall' "UCDL".

**CONSIGLIO DIRETTIVO E
COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI.**

- 6.1. Il Consiglio direttivo si compone:
- del Priore generale, che è nominato dall'*Assemblea generale*
 - di nove membri, che sono nominati essi pure dall'*Assemblea generale*
 - di due Assistenti spirituali, che sono scelti liberamente dai precedenti 10 membri del Consiglio direttivo fra i sacerdoti che legittimamente esercitano il ministero nella Diocesi di Lugano, i quali tuttavia devono ottenere la conferma dell'Ordinario del luogo (Cfr. Can. 324 CIC).
- 6.2. Il Consiglio direttivo fissa nel suo seno:
- il Vice-priore generale;
 - il Redattore del periodico "Il Confratello";
 - i tre Provveditori del Consiglio;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere.
- 6.3. Tutte le cariche possono essere occupate indistintamente sia da Confratelli, sia da Consorelle.
- 6.4. Il Consiglio direttivo, quale organo esecutivo dell'"UCDL", fra i suoi compiti deve:
- curare l'attuazione dell'attività religiosa, come deliberato dall'*Assemblea generale*
 - convocare *l'Assem. gen.* con il relativo Ordine del giorno;
 - amministrare i beni dell'"UCDL", con la facoltà di spesa fino a Fr. 500.-
Cifre superiori sono soggette alla decisione dell'*Assemblea generale.*

- 6.5. Le decisioni del Consiglio direttivo vengono rese valide per alzata di mano e messe a verbale. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, firmati dal Segretario, vengono spediti a tutti i membri del Consiglio direttivo entro sette giorni dalla seduta.

A loro volta, i membri dispongono di sette giorni per esprimere al Segretario eventuali osservazioni o precisazioni.

Quattordici giorni dopo la seduta, il verbale acquista la sua validità, con le eventuali correzioni.

- 6.6. La Commissione di revisione dei conti si compone di due membri e di un supplente.

Art. 7. **ELEZIONI E VOTAZIONI.**

- 7.1. Il Priore generale, i membri del Consiglio direttivo e i Revisori dei conti, rimangono in carica per quattro anni.

Essi possono essere riconfermati, ma non possono rimanere in carica più di 12 anni consecutivi.

I membri eletti danno conferma verbale seduta stante, e questa viene messa a verbale.

Coloro che per ragioni giustificate non sono presenti alla seduta, sono tenuti a dare conferma scritta entro sette giorni dalla nomina, alla Segreteria.

- 7.2. Se il numero dei candidati supera quello delle persone da eleggere, occorre distribuire ai partecipanti una scheda con i nomi dei candidati.

Si vota esprimendo al massimo tante preferenze quante sono le persone da eleggere.

- 7.3. Due scrutatori, nominati dall'*Assem. gen.* all'inizio dei lavori assembleari, conducono l'elezione o la votazione.

- 7.4. Di regola le elezioni o le votazioni avvengono per alzata di mano. Se uno o più membri presenti in sa-

la desiderano che l'elezione o la votazione venga sottoposta al voto segreto, il Presidente del giorno è tenuto ad accogliere la proposta.

- 7.5 Le deliberazioni, salvo contraria norma statutaria, sono prese a maggioranza semplice dei presenti con età al di sopra dei sedici anni.
Se si verificasse un risultato di parità :
- in caso di elezione, decide la sorte;
 - in caso di votazione, decide il Presidente del giorno.

Art. 8 FINANZIAMENTO DELL' "UCDL".

L' "UCDL" viene finanziata mediante le offerte volontarie delle Confraternite, dei membri individuali e dei simpatizzanti.

Art. 9 NORME COMPLEMENTARI.

Per quanto non è regolato dal presente Statuto generale, valgono le norme del Codice di Diritto Canonico e le eventuali disposizioni dell'Autorità Diocesana.



GIUSEPPE TORTI
Vescovo di Lugano

VISTO E APPROVATO:

+ Giuseppe Torti, vescovo.

Lugano, 10 gennaio 1997.



GIUSEPPE TORTI
Vescovo di Lugano

**DECRETO DI EREZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE ECCLESIALE PRIVATA
"UNIONE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI LUGANO"
E DI APPROVAZIONE DEL SUO STATUTO GENERALE**

Il Vescovo di Lugano, Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Torti,

premesse che con decreto 43/90 del 29 settembre 1990 era stata eretta da Sua Ecc.za il Vescovo Eugenio Corecco l'Associazione "Confraternite e Fraternità della Diocesi di Lugano", con sede nella Diocesi di Lugano;

premesse che questa Associazione ha cambiato la sua denominazione in "Unione Confraternite della Diocesi di Lugano", con sede nella Diocesi di Lugano;

premesse che il Capitolo dei Priori ha approvato lo Statuto generale dell' "Unione Confraternite della Diocesi di Lugano", in data 17 novembre 1996;

visti i canoni 113-123 del CIC sulla personalità giuridica delle associazioni canoniche;

visto il canone 298 e seguenti sulle associazioni dei fedeli;

visti i canoni 321-326 sulle associazioni private;

richiamato in particolare il canone 305 sulla vigilanza esercitata dall'Ordinario diocesano;

a norma del can. 322 con il presente

DECRETO

1. costituisce con personalità giuridica l'Associazione ecclesiale privata "Unione Confraternite della Diocesi di Lugano", con sede nella Diocesi di Lugano.
La stessa sostituisce l'Associazione "Confraternite e Fraternità della Diocesi di Lugano", costituita con decreto 43/90 del 29 settembre 1990;
2. approva lo statuto generale dell' "Unione Confraternite della Diocesi di Lugano", come approvato dal Capitolo dei Priori in data 17 novembre 1996.

Dato in Lugano, il 10 gennaio 1997.

+ Giuseppe Torti, vescovo.

Falluto, can.